

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO.

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54, dal decreto legislativo n. 472 del 1997 e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 2

Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359.

2. Ai fini del regolamento emesso con D.M. 27 gennaio 2005, n. 54, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1; per omesso versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato nei termini.

Articolo 3

Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359.

2. La Camera qualora accerti l'errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, provvede la regolarizzare lo stesso con la Camera interessata.

3. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale comunica all'impresa l'avvenuta regolarizzazione del versamento oppure, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.

4. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore all'importo stabilito dalla Giunta camerale.

5. Le procedure sanzionatorie per diritti annuali relativi a imprese oggetto di procedure di cancellazione d'ufficio da parte del Registro imprese disciplinate dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 sono valutate dal Conservatore in base ai criteri stabiliti da delibera di Giunta.

Articolo 4

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente e la Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni, nè applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio o dell'amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

Articolo 5

Irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio che può anche individuare uno o più dipendenti camerale cui delegare dette funzioni.

Articolo 6

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero dello Sviluppo economico.

2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.

3. Nei casi di versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.

4. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte nei termini, oppure entro e non oltre i trenta giorni successivi ai termini di cui all'art. 2, comma 1, si applica la sanzione del 30% e le maggiorazioni e/o riduzioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9, sulla quota di diritto omesso.

5. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte oltre ai termini di cui al precedente comma 4, si applica la sanzione del 30% del diritto dovuto nonché le maggiorazioni e/o riduzioni di cui ai successivi 7, 8 e 9 sulla quota di diritto omesso.

Articolo 7

Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 30%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

danno finanziario per la Camera di Commercio	Gravità Violazione ex co. 3, art. 4 Regolamento e co. 1-2 art. 7 D.Lgs. 472/97
fino a 12 euro	-
oltre 12 euro fino a 200 euro	5%
da 201 a 500 euro	10%
da 501 a 1.000 euro	15%
da 1001 a 5.000 euro	20%
oltre 5000 euro	30%

Articolo 8

Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni

1. La Camera di Commercio, nei casi di violazioni sanzionabili, ai fini della valutazione della personalità del trasgressore, considera anche le eventuali precedenti violazioni non sanzionabili commesse dallo stesso soggetto, in materia di diritto annuale, nel quinquennio precedente.
2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% è incrementata, in proporzione al diritto omesso, di una percentuale del 5% qualora il trasgressore non abbia commesso più di una violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15% nel caso il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.

Articolo 9

Riduzione della sanzione per le condizioni economico-sociali del trasgressore

1. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale del 40%, calcolata in proporzione al diritto dovuto, qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività), oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali - ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici - o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati dalla CCIAA.

2. La sanzione determinata ai sensi dei commi precedenti non può comunque scendere al di sotto del 10%.

Articolo 10

Incremento della sanzione per recidiva

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto n.54/2005.
2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.
3. Nel caso di violazioni commesse nel triennio precedente si applicano gli aumenti della sanzione complessiva secondo lo schema previsto dalla sottostante tabella con i limiti massimi ivi indicati.

Una violazione nel triennio	1 tardivo versamento	7%
	1 omesso versamento	15%
Due violazioni nel triennio	2 tardivi versamenti	20%
	1 tardivo + 1 omesso versamento	25%
	2 omessi versamenti	30%
Tre violazioni nel triennio	3 tardivi versamenti	35%
	2 tardivi + 1 omesso versamento	40%
	1 tardivo + 2 omessi versamento	45%
	3 omessi versamenti	50%

Articolo 11

Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di Commercio applica alla sanzione base determinata ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e 10, l'aumento dalla metà al triplo, per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse. La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:
- ♦ se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;
 - ♦ se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
 - ♦ se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
 - ♦ se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.

2. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 12

Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:
 - a) 3% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005;
 - b) 3,75% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005.
 - c) le percentuali della sanzione ridotta di cui ai precedenti punti a) e b) si intendono automaticamente adeguate a quelle vigenti al momento della loro applicazione.
2. Nei casi di ravvedimento incompleto, la Giunta camerale procede, di anno in anno, all'individuazione dell'ammontare minimo non versato a titolo di ravvedimento, che non dà luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo della violazione.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
4. Nei casi di tardivo versamento, così come definito dall'articolo 3 del D.M. n.54/2005, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1 con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

Articolo 13

Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:

a) Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

c) Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.

Articolo 14

Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c).

2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.

3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.

4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 15

Rateazione del pagamento

1. Ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 248 del 31/12/2007, convertito con Legge 28 febbraio 2008, n. 31, si attribuisce all'agente della riscossione territorialmente competente la gestione dei pagamenti dilazionati.

Articolo 16

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:

a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato, in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Corte di Giustizia Tributaria.

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Corte di Giustizia Tributaria.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b), può:
 - a) presentare ricorso in Corte di Giustizia Tributaria avverso l'atto, entro 60 giorni dalla notifica; i termini sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
 - b) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c), può:
 - a) presentare ricorso in Corte di Giustizia Tributaria avverso la cartella, entro 60 giorni dalla notifica; i termini sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
 - b) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela.

Articolo 17

Autotutela

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegati copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe nè sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.

5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Corte di Giustizia Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 18

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.p.r. 602/73.

Articolo 19

Norma transitoria e finale

1. Nel rispetto dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 472/97 le violazioni di cui all'art. 6 comma 3, 4, e 5 del presente regolamento, relative agli anni 2001 e 2002 sono sanzionate con un minimo del 10% del diritto dovuto.
2. Spetta alla Giunta camerale definire l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 "incremento della sanzione per gravità della violazione", all'art. 8 "incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni", all'art. 10 "incremento della sanzione per recidiva".

Articolo 20

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo Camerale. E sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio.